



Provvedimento n. 32

Del 13/01/2021

Proponente: **EDILIZIA SCOLASTICA E**

PATRIMONIO

Classificazione: 04-08-02 2020/2

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II., COMPENSIVO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - CIG Z7B2FE696B - PERIODO DAL 1 GENNAIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2023, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI DAL 1 GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2025 - APPROVAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE: TRATTATIVA DIRETTA DA ESPLETARSI SUL PORTALE DEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.), AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, CON LA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120.

SETTORE LAVORI PUBBLICI

IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Giovanna Garzanti, con la quale

Si informa

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 6 del 7 gennaio 2020 si affidava il “Servizio relativo alla gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. comprensivo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, medico competente e formazione dei lavoratori, per il periodo 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020” all’operatore economico SEA GRUPPO S.r.l. con sede a Fano (PU);
- che il predetto servizio è scaduto in data 31/12/2020;
- che è stata accertata l'impossibilità di provvedere con personale di dotazione organica in possesso di requisiti di professionalità specifica allo svolgimento di attività connesse e conseguenti al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed essendo scaduto l’affidamento di cui sopra;
- che si rende pertanto necessario procedere all’affidamento del Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. del 09/04/2008, n. 81 e ss.mm.ii., comprensivo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - CIG. Z7B2FE696B, per la durata di anni 3 (tre) con possibilità di rinnovo eventuale per ulteriori anni 2 (due);

Si riferisce

- che la legge ed i regolamenti provinciali assegnano al dirigente competente la facoltà di provvedere all'affidamento dei servizi nei modi, criteri e termini previsti dalle disposizioni in materia;
- che il Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio della Provincia di Ravenna ha predisposto lo *Schema di disciplinare di incarico e relativo Allegato 1*, allegati al presente provvedimento, per lo svolgimento del servizio di cui sopra;
- che ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, l'importo complessivo dell'appalto del servizio ammonta ad Euro 35.850,00 (*diconsi euro trentacinquemilaottocentocinquanta/00*), oltre IVA, così suddiviso:
 - Euro 21.510,00, oltre IVA, quale corrispettivo per il periodo dall'1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, e
 - Euro 14.340,00, oltre IVA, quale corrispettivo per il rinnovo eventuale per ulteriori due anni dall'1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025;

Si informa ancora

- che l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012 convertito nella Legge n. 94/2012 e dall'art. 1, comma 149, della Legge n. 228/2012, stabilisce che le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che l'art. 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge n. 135 del 7 agosto 2012 al comma 1 stabilisce che *"i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa."*;
- che, prima di attivare un'autonoma procedura, il Dirigente competente deve verificare se il bene o servizio del quale necessita può essere reperito mediante le convenzioni-quadro di CONSIP, di cui all'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii., o altre soluzioni di centralizzazione degli acquisti e, in caso affermativo, deve valutare la convenienza della convenzione quadro e nel caso in cui questa sia verificata comparandola con altre modalità di acquisizione, trasmettere l'atto di adesione alla convenzione;
- che la convenzione CONSIP denominata "Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni" è stata aggiudicata per il Lotto 4 (Emilia Romagna, Marche, Abruzzo) al raggruppamento temporaneo di imprese IGEAM S.r.l., IGEAM MED S.r.l., IGEAM ACADEMY S.r.l., per il servizio di Assistenza e supporto tecnico nella gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, e risulta essere ad oggi sospesa;
- che l'art. 30, comma 1, del decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni, stabilisce che:

"1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere , lavori , servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia , tempestività e correttezza.";
- che l'art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 e successive modificazioni, stabilisce che:

“2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità di propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36 comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;”;

- che l'art. 1, commi 1 e 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge, con modificazioni, con la Legge 11 settembre 2020, n. 120, stabilisce che:

“1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

.....”;

- che l'art. 36, comma 9-bis del predetto Decreto Legislativo stabilisce che:

“9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.”;

Si riferisce ancora

- che considerata l'indifferibilità di procedere all'affidamento dell'incarico in esame e considerate le modalità di funzionamento e le regole di gestione del MEPA, visti i cataloghi disponibili sul portale elettronico, si ritiene che sussistano le condizioni per procedere ad un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Trattativa Diretta da svolgersi attraverso lo strumento del portale elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), all'operatore economico KORU S.r.l. con sede a Bologna (BO), Via dell'Arcoveggio n. 74/2, partita I.V.A. n. 03717761203, presente sul MEPA con il prodotto richiesto - Catalogo: Bando “Servizi - Servizi di supporto specialistico” - Categoria “Servizi”;

- che è stata accertata la capacità professionale della società KORU S.r.l. con sede a Bologna (BO) e ritenuta idonea e di fiducia da questa Amministrazione essendo i tecnici dipendenti coinvolti in possesso di idonea competenza e qualificati per lo svolgimento del servizio di cui trattasi nonché di adeguata esperienza in ambito pubblico così come si evince dall'elenco dei lavori svolti dalla società stessa;
- che la Società KORU S.r.l. con sede a Bologna (BO), interpellata, per lo svolgimento dei servizi di cui all'oggetto si è resa disponibile all'accettazione dell'incarico e risulta essere iscritta al ME.PA.;
- che l'offerta presentata dall'operatore economico KORU S.r.l. sarà ritenuta valida anche con percentuale di ribasso pari a zero;
- che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip o Intercenter-ER relative al servizio di cui trattasi;

Tutto ciò premesso,

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e aggiornate al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con Legge 14 giugno 2019, n. 55 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

VISTO l'art. 163, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che stabilisce che:

"Articolo 163 - Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

.....

*5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, **con l'esclusione delle spese:***

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

*c) **a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.***

.....";

VISTO l'Atto del Presidente n. 149 del 29/12/2020 ad oggetto: "Determinazioni transitorie per la gestione dell'esercizio provvisorio 2021 nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Piano Esecutivo di Gestione 2021" con il quale si è disposto:

".....

2. DI DARE ATTO che nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento ed è possibile impegnare solo spese correnti e lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, e che pertanto l'assunzione di nuovi impegni per spese di investimento è limitata a quelle improrogabili esclusivamente per motivi di sicurezza e incolumità pubblica o a quelle che prevedono tempi di attuazione stabiliti da disposizioni legislative;

3. DI AUTORIZZARE in relazione al periodo transitorio, che va dalla data di adozione della presente deliberazione fino all'avvenuta esecutività o immediata

eseguibilità del Bilancio di Previsione triennale 2021-2023, i dirigenti ad adottare gli atti di gestione relativi alle spese di cui al punto precedente come declinate dall'art. 163 del TUEL dando atto che, fermi gli obiettivi predeterminati per il 2020, le dotazioni finanziarie si intendono individuate in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, degli stanziamenti previsti nell'esercizio 2021 del bilancio triennale approvato 2020-2022 come risulta dall'allegato A al presente atto, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, di quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

4. DI AUTORIZZARE altresì i responsabili dei servizi ad adottare atti che impegnino l'Ente verso l'esterno per più annualità, assumendone i relativi impegni di spesa, nei limiti anzidetti;

.....”;

RITENUTO che il servizio in oggetto rientri nei casi sopra citati e che le spese previste dal presente provvedimento sono a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, ed in particolare indispensabili per il normale funzionamento degli uffici;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 19/12/2019 recante “D.U.P. Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 -Approvazione” e successive variazioni;

VISTO l'Atto del Presidente n. 2 del 14/01/2020 ad oggetto: “Piano della performance, Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020-2022 - Esercizio 2020 – Approvazione” e successive variazioni;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal Responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

SU proposta del Responsabile Unico del Procedimento

DISPONE

- DI AVVIARE per i motivi di cui in premessa, il procedimento per l'affidamento del Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., comprensivo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - CIG Z7B2FE696B - periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, per l'importo stimato in Euro 35.850,00 (diconsi euro trentacinquemilaottocentocinquanta/00), oltre IVA, e così per complessivi Euro 43.737,00 (diconsi euro quarantatremilasettecentotrentasette/00 centesimi);

- DI AVVALERSI di soggetti esterni in possesso dei requisiti di professionalità per lo svolgimento di attività connesse e conseguenti al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nell'ambito del Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., per impossibilità di provvedere con personale di dotazione organica, come accertato dal Responsabile Unico del Procedimento;

APPROVA

- le modalità di scelta del contraente per l'affidamento del Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., comprensivo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - CIG Z7B2FE696B - periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, per l'importo stimato in Euro 35.850,00 (*diconsi euro trentacinquemilaottocentocinquanta/00*), oltre IVA, così suddiviso:

- Euro 21.510,00, oltre IVA, quale corrispettivo per il periodo dall'1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, e
- Euro 14.340,00, oltre IVA, quale corrispettivo per il rinnovo eventuale per ulteriori due anni dall'1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025,

e così per complessivi Euro 43.737,00 (*diconsi euro quarantatremilasettecentotrentasette/00 centesimi*),

con affidamento diretto, l'art. 1, commi 1 e 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge, con modificazioni, con la Legge 11 settembre 2020, n. 120, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, **tramite attivazione di Trattativa Diretta** nella Piattaforma Elettronica, portale elettronico degli acquisti della Pubblica Amministrazione - acquistinretepa.it (M.E.P.A);

- lo *Schema di disciplinare di incarico e relativo Allegato 1*, allegati al presente provvedimento, per lo svolgimento del servizio di cui sopra, che prevede un costo di Euro 35.850,00 (*diconsi euro trentacinquemilaottocentocinquanta/00*), oltre IVA, così suddiviso:

- Euro 21.510,00, oltre IVA, quale corrispettivo per il periodo dall'1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, e
- Euro 14.340,00, oltre IVA, quale corrispettivo per il rinnovo eventuale per ulteriori due anni dall'1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025;

DISPONE

- DI PROCEDERE alla scelta del contraente per l'affidamento del Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., comprensivo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - CIG Z7B2FE696B - periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, per l'importo stimato in Euro 35.850,00 (*diconsi euro trentacinquemilaottocentocinquanta/00*), oltre IVA, così suddiviso:

- Euro 21.510,00, oltre IVA, quale corrispettivo per il periodo dall'1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, e
- Euro 14.340,00, oltre IVA, quale corrispettivo per il rinnovo eventuale per ulteriori due anni dall'1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025,

con affidamento diretto, l'art. 1, commi 1 e 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge, con modificazioni, con la Legge 11 settembre 2020, n. 120, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, **tramite attivazione di Trattativa Diretta** nella Piattaforma Elettronica, portale elettronico degli acquisti della Pubblica Amministrazione - acquistinretepa.it (M.E.P.A);

- DI DARE ATTO che il rapporto contrattuale verrà perfezionato mediante caricamento sul portale MEPA del documento di stipula generato dal sistema firmato digitalmente dal dirigente competente (punto ordinante) che con tale ordine accetterà l'offerta impegnativa e vincolante che l'operatore economico invitato avrà presentato in risposta alla trattativa diretta attivata dalla Provincia;

- DI FARE FRONTE alla complessiva spesa massima prevista in Euro 26.242,20 (*diconsi euro ventiseimiladuecentoquarantadue/20 centesimi*), IVA compresa, all'Art. Peg 12013/030 "Prestazioni di servizi patrimonio - Adempimenti inerenti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori ex D.Lgs. 81/2008" del bilancio 2021/2023, come segue:

- quanto a Euro 8.747,40, IVA compresa, quale corrispettivo spettante all'affidatario del servizio per l'anno 2021, con imputazione alla annualità di bilancio 2021,
- quanto a Euro 8.747,40, IVA compresa, quale corrispettivo spettante all'affidatario del servizio per l'anno 2022, con imputazione alla annualità di bilancio 2022,
- quanto a Euro 8.747,40, IVA compresa, quale corrispettivo spettante all'affidatario del servizio per l'anno 2023, con imputazione alla annualità di bilancio 2023;

- DI PREVEDERE nelle relative annualità di bilancio degli esercizi successivi 2024 e 2025, al medesimo Art. Peg 12013/030, la spesa di Euro 17.494,80, IVA compresa, quale corrispettivo per il rinnovo eventuale per ulteriori due anni, dall'1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 (Euro 8.747,40, IVA compresa, annui);

- DI DARE ATTO che la durata presunta del presente procedimento ai sensi dell'articolo 1, comma 2, letto. a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni con la Legge 11 settembre 2020, n. 120, è prevista in mesi 2 (*due*) dalla data di adozione del presente provvedimento;

- DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni è l'Arch. Giovanna Garzanti;

- DI INDIVIDUARE quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e incaricato delle valutazioni contabili relative al suddetto servizio, l'Arch. Giovanna Garzanti;

- DI DARE ATTO che ai fini della conclusione del presente procedimento, si terrà conto dei termini indicati come da atto del Presidente della Provincia n. 61/2020, compatibilmente con le caratteristiche della procedura prescelta;

ATTESTA

- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione;

DICHIARA

- di dar corso agli adempimenti relativi alla esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni, e ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

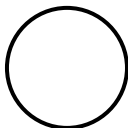
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____